REGOLAMENTO (CEE) N. 4044/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per pomodori, cetrioli e melanzane della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo [1], in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il trattato nonché gli atti delle istituzioni delle Comunità europee si applicano alle isole Canarie alle condizioni previste dall'articolo 25 dell'atto di adesione e dal protocollo n. 2 allegato a tale atto;

considerando che secondo l'articolo 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione, pomodori, cetrioli e melanzane della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie, beneficiano all'importazione nel territorio doganale della Comunità di dazi ridotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali; che i volumi contingentali ammontano a:

— 165 645 t per pomodori della sottovoce 07.01 M,

— 28 663 t per cetrioli della sottovoce 07.01 P I, e

— 3 819 t per melanzane della sottovoce 07.01 T II;

considerando che se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali e che non sono soggetti al rispetto del prezzo di riferimento; che se questi prodotti sono introdotti nel Portogallo i dazi contingentali applicabili sono da calcolare sulla base delle disposizioni relative dell'atto di adesione; che se questi prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previste dall'articolo 75 dell'atto di adesione, a condizione che siano rispettati prezzi di riferimento; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono soddisfare talune condizioni di marcatura e di etichettagio quale prova della loro origine; che è dunque opportuno aprire i contingenti tariffari in questione per l'anno 1987 limitando tuttavia la validità del presente regolamento al periodo 1° gennaio — 31 marzo 1987 che precede l'entrata in vigore del regime tariffario definitivo che verrà adottato in questo settore; che conviene pertanto prevedere che i quantitativi importati in virtù del presente regolamento verranno detratti dai contingenti effettivi adottati nel contesto di detto regime definitivo;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri sono state le seguenti:

[1] GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.

(in tonnellate)

Stati membri	— 07.01 M — Pomodori			— 07.01 P I — Cetrioli			— 07.01 T II — Melanzane		
	1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
Benelux	50 379	56 131	75 188	6 567	13 515	6 000	1 347	2 702	2 352
Danimarca	70	35	3 605	51	86	1 987	—	—	57
Germania	3 009	2 449	37 302	260	313	2 492	108	104	1 295
Grecia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spagna	in media 16 858		15 430	in media 217		5	in media 445		174
Francia	773	582	7 770	7	8	345	43	37	454
Irlanda	24	39	21	2	6	2	—	—	—
Italia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Portogallo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regno Unito	90 748	100 701	90 063	16 942	18 930	11 255	1 226	1 501	1 425

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno in una prima fase prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori reali da un lato e, dall'altro, di garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % di ciascuno dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, in Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. a) Dal 1° gennaio al 31 marzo 1987 i dazi della tariffa doganale comune applicabili all'importazione nella Comunità per i prodotti di seguito elencati sono sospesi ai livelli e nei limiti di contingenti tariffari indicati a lato:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume contingentale (in tonnellate)	Dazi contingentali (%)	
09.0417	07.01 M	Pomodori, originari delle isole Canarie	165 645	— dal 1° gennaio alla fine di febbraio	4,4 %, con riscossione minima di 0,8 ECU per 100 kg peso netto
				— dal 1° marzo al 31 marzo	8,8 %, con riscossione minima di 1,6 ECU per 100 kg peso netto
09.0419	07.01 P I	Cetrioli, originari delle isole Canarie	28 663		12,8
09.0421	07.01 T II	Melanzane, originarie delle isole Canarie	3 819		12,8

b) Se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali e non sono soggetti al rispetto del prezzo di riferimento.

c) Entro i limiti di detti contingenti tariffari, la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni relative dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.

2. Al momento della loro importazione questi prodotti sono soggetti al rispetto dei prezzi di riferimento alle stesse condizioni che gli stessi prodotti provenienti dalla parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità.

3. a) I prodotti oggetto del presente regolamento possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, e fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, sono presentati in imballaggi recanti sugli imballaggi l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile «Isole Canarie» o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

b) L'articolo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 [2], non è applicabile ai prodotti di cui al presente regolamento.

4. I quantitativi importati a norma dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 verranno detratti dai contingenti effettivi annui adottati nel contesto del regime tariffario definitivo che entrerà in vigore il 1° aprile 1987.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. Una prima parte di ciascuno dei contingenti tariffari viene ripartita tra alcuni Stati membri, le quote valide sino al 31 marzo 1987, ammontano, per ciascuno di questi Stati membri, ai quantitativi indicati in appresso:

a) pomodori della sottovoce 07.01 M:

	(in tonnellate)
Benelux	41 470
Germania	2 000
Spagna	13 530
Francia	720
Regno Unito	74 780

b) cetrioli della sottovoce 07.01 P I

Benelux	8 640
Danimarca	50
Germania	210
Spagna	190
Regno Unito	14 020

c) melanzane della sottovoce 07.01 T II:

Benelux	1 520
Germania	75
Spagna	350
Francia	65
Regno Unito	1 040

3. La seconda parte di ciascuno dei contingenti, rispettivamente:

— 33 145 t per pomodori della sottovoce 07.01 M,

— 5 733 t per cetrioli della sottovoce 07.01 P I,

— 769 t per melanzane della sottovoce 07.01 T II,

costituisce la riserva comunitaria corrispondente.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 119 del 8. 5. 1986, pag. 46.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione negli altri Stati membri ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o piú, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Ciascuna delle quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 è valida fino al 31 marzo 1987.

Articolo 5

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una della riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite nel paragrafo 3.

Articolo 7

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW